

UFFICIO PRESIDENZA
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE
PROTOCOLLO
N. 1178
Data 10.2.2013

PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI SU ALCUNI NEGOZI GIURIDICI ED ATTI NOTARILI"

Art. 1

(Insinuazione e donazione fra coniugi)

Con riferimento all'abolizione della formalità dell'insinuazione della donazione e della cessione a titolo di antiparte, prevista dall'art.55 della legge 22 dicembre 2010, n. 194, si intendono non essere mai state soggette alla formalità dell'insinuazione, in ogni caso, le donazioni fra soggetti stranieri e non residenti, con efficacia al di fuori del territorio della Repubblica, anche se già stipulate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

E' lecita la donazione fra coniugi.

Art. 2

(Cessioni a titolo di antiparte)

Gli atti di cessione a titolo di antiparte possono essere stipulati solamente in favore di persone fisiche che, in ipotesi di apertura della successione alla data di stipulazione dell'atto, avrebbero le qualità per rientrare fra gli eredi necessari.

Gli atti di cessione a titolo di antiparte stipulati prima dell'entrata in vigore della presente Legge, ove non siano viziati per altri motivi, conservano piena validità anche se sono stati stipulati senza i testimoni.

Art. 3

(Inofficioso testamento)

In caso di azione per inofficioso testamento, il Giudice, ove l'invalidità dipenda solamente da disposizioni non conformi alle quote indisponibili, può evitare la dichiarazione di inofficiosità stabilendo che il testamento venga corretto nel senso di ricondurlo al rispetto delle quote indisponibili.

Art. 4

*(Incompatibilità per gli atti destinati ad avere esecuzione
solamente nella Repubblica di San Marino)*

Se nessuno degli intervenuti nell'atto vi si oppone, sono limitate al coniuge ed ai parenti ed affini in linea retta le incompatibilità del notaio di cui all'art. 8, primo comma, punti 3 e 4, della Legge"Ordinamento del notariato", se l'atto stesso è destinato ad avere esecuzione solamente all'interno della Repubblica di San Marino.

 1

Art.5

(Atti relativi all' esecuzione di accordi tra coniugi in sede di separazione, di divorzio o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Agli atti notarili che danno esecuzione agli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione, di divorzio o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le imposte fisse di registro di €50,00=, trascrizione di €300,00= e catastale di €150,00=, purché gli atti stessi siano stati precedentemente formalizzati negli atti di causa mediante il decreto di omologazione o mediante la sentenza definitiva che decide il giudizio di separazione, di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art.6

(Modifiche alla legge n. 85 del 29 ottobre 1981)

A parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art.60 della legge n.85 del 29 ottobre 1981, i notai, i notai ad acta ed i cancellieri del Tribunale e del Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme possono rilasciare copia degli atti prima della loro registrazione solo al fine del deposito per la loro efficacia al di fuori del territorio della Repubblica.

Art.7

(Abrogazioni)

Sono abrogate le norme anche consuetudinarie in contrasto con la presente legge.

Art.8

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

